
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

E' nulla la sentenza quando non sono trascritte le conclusioni delle parti?

L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.1.2014, n. 1617

...omissis...

7. Tanto premesso, possono essere esaminati specificamente i sei motivi di ricorso, che risultano inammissibili e infondati, per quanto di seguito si chiarisce.

7.1 Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. con riguardo alla mancata trascrizione delle conclusioni nella sentenza di primo grado. Al riguardo correttamente la Corte di merito ha applicato il consolidato principio di diritto, da questa Corte affermato fin da SU 2005 n. 20469, secondo il quale l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le

conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 5277 del 10/03/2006 - Rv. 589438; Cass. n. 13435 del 01/06/2010 - Rv. 613277). La Corte di merito ha chiarito che il giudice di primo grado ha tenuto conto di tutte le domande ed eccezioni avanzate. Le restanti questioni, avanzate in questa sede con riguardo a tale violazione ma relative alla mancata valutazione degli elementi di fatto risultanti dai giudizi di cui si è detto ai precedenti punti 4, 5 e 6, non risultano pertinenti rispetto alla violazione denunciata, per quanto esposto al punto 6. In tal senso anche i relativi quesiti, che hanno riguardo a diversa violazione di legge. In ogni caso, occorre rilevare che l'appellante (odierno ricorrente) avrebbe dovuto lamentare in sede d'appello che alla mancata ed incompleta trascrizione delle conclusioni era correlata un'omissione di pronuncia (da parte del tribunale) o di esame di un punto decisivo della controversia (Cass. 1769 del 1986) ed avrebbe dovuto, altresì, indicare la questione non scrutinata così da consentire al giudice distrettuale di provvedere direttamente sul punto, non ricorrendo al riguardo le ipotesi di regressione del giudizio al primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c.. In tale prospettiva, il primo motivo di appello avrebbe dovuto avere altro contenuto, ex art. 342 c.p.c., mentre esso così come formulato, è stato correttamente respinto dal giudice distrettuale. Nè quel contenuto (asserita erronea applicazione dell'art. 2947 c.c. ed erronea individuazione dell'eccezione al riguardo sollevata) può essere valutato in questa sede. Va, inoltre, osservato che l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte all'udienza, non può ritenersi rinunciata o abbandonata solo perchè non espressamente ripetuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, quando queste non siano state formulate in modo specifico e dettagliato, potendo comunque il giudice di merito trarre elementi di convincimento, in ordine alla coltivazione dell'eccezione, dal contenuto la comparsa conclusionale e, in generale, dal comportamento complessivo della parte, così come avvenuto nel caso concreto.

7.2 E parimenti infondato il secondo motivo, posto che correttamente la Corte di merito ha osservato che l'ordinanza ammissiva delle prove, rispetto alla quale si pone come presupposto logico la affermata proponibilità della domanda di annullamento, non ha alcun valore decisorio sul punto indicato, nè è necessaria una specifica motivazione della sentenza al riguardo, quando, come nel caso di specie, risulti chiaro il percorso motivazionale con riguardo al decisum. La Corte territoriale ha applicato anche in questo caso consolidati principi affermati da questa Corte, restando i quesiti avanzati non conferenti rispetto alla violazione denunciata, così come i fatti controversi esposti, che richiamano la rivelanza, assunta dal ricorrente, di fatti e circostanze che risulterebbero da altri giudizi. Si richiamano al riguardo le osservazioni formulate al punto 6. Può ulteriormente osservarsi che l'ordinanza ammissiva della prova circa la proponibilità delle domande rispetto alla quale la richiesta prova è inammissibile, non può essere valutata come una sentenza non definitiva su questione pregiudiziale. Del resto nemmeno il secondo e l'ottavo motivo di appello erano stati formulati nei predetti sensi. Va, poi, osservato che la domanda di rilascio non era domanda rivolta alla contraente (venditrice) ex art. 1476 c.c., n. 1, ma all'erede della usufruttuaria, che non aveva titolo per detenere e, perciò, al di fuori della responsabilità contrattuale derivante dalla

vendita della nuda proprietà dell'immobile. Inoltre, il dettato dell'art. 2947 c.c., comma 3 si applica unicamente alle azioni di danno e non anche all'azione di annullamento del contratto, neppure quando il vizio del consenso dipende da un fatto concretante reato (vedi al riguardo Cass 2004 n. 18169).

7.3 - Il terzo motivo risulta inammissibile per le parti in cui richiama atti, fatti e circostanze relative agli altri giudizi, che avrebbero dovuto essere esaminati anche d'ufficio, senza indicare come, quando e con quali modalità tali questioni sarebbero state oggetto di specifiche allegazioni, deduzioni e formali eccezioni, posto che, come si è detto, la Corte di merito non le ha affrontate.

Si richiamano le osservazioni già formulate al punto 6. Il terzo motivo risulta poi infondato per le questioni relative alla affermata intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento del contratto, posto che per tabulas risulta che il contratto oggetto della causa fu stipulato il 9 luglio 1982, mentre l'azione giudiziale fu iniziata il 4 dicembre 1989 dal M. con successiva domanda riconvenzionale di annullamento, formulata, quindi, ampiamente dopo i cinque anni. La Corte di merito ha poi chiarito la tempestività e ritualità della relativa eccezione di prescrizione. I quesiti avanzati presuppongono che le questioni indicate siano state ritualmente acquisite al giudizio e trattate, risultando altrimenti solo astratti e non pertinenti, così come i fatti controversi indicati nel momento di sintesi. Va inoltre osservato che nei giudizi di cosiddetto "vecchio rito" (anteriore alla novella del 1990, applicabile al giudizio in questione, perchè iniziato con citazione del 4 dicembre 1982), la formulazione di eccezioni non era sottoposta al regime decadenziale indicato dall'appellante e ribadito nel ricorso. L'eccezione di prescrizione ritualmente proposta, non risulta, poi, abbandonata sol perchè non riprodotta nelle conclusioni, come si è già osservato.

Le questioni, infine, dell'applicabilità dell'art. 2947 c.c., comma 3, e della relativa eccezione, dovevano, come pure già detto, costituire specifici motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., risultando, in caso contrario, "nuove" e quindi inammissibili in sede di legittimità.

7.4 Quanto rilevato per il precedente motivo, risulta pertinente anche per il quarto, che è patimenti inammissibile quanto alle questioni relative agli altri giudizi ed infondato quanto al resto, avendo la Corte di merito chiarito che il contratto di vendita della nuda proprietà determina, a seguito del decesso della usufruttuaria, il consolidamento del relativo diritto, senza necessità di altro e senza potersi configurare in capo alla signora R., figlia convivente della usufruttuaria, una posizione, anche possessoria, autonoma, tale da determinare effetti utili ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Correttamente quindi il giudice distrettuale ha escluso l'applicabilità del dettato dell'art. 1442 c.c., u.c., sul rilievo che la domanda attorea (di rilascio, svolta contro il detentore senza titolo) non sostanziava un'azione contrattuale di consegna ex art. 1476 c.c., n. 1. Il ricorrente censura la qualificazione giuridica della domanda operata dal tribunale e confermata dal giudice distrettuale, senza indicare però il criterio ermeneutico legale asseritamente violato. In questo quadro risulta coerente (e corretta) anche la statuizione del giudice distrettuale di mancata ammissione delle richieste istruttorie relative ad una domanda da respingersi per prescrizione.

7.5 Inammissibile, e comunque infondato, è il quinto motivo, che ripropone le argomentazioni prospettate quanto al rilievo, anche di ufficio, di circostanze e

fatti che risulterebbero dagli altri giudizi. Valgono, quindi, le considerazioni svolte al punto 6, dovendosi soltanto aggiungere che la ritenuta prescrizione, come affermato dal giudice di primo grado e dalla Corte di appello, non rendeva necessario l'esame nel merito della domanda di annullamento del contratto, restando le altre questioni, relative alla decorrenza della prescrizione ed alla norma applicabile con riguardo agli elementi risultanti dagli altri giudizi, soggette alle medesime valutazioni già espresse per i precedenti motivi e specificamente a quelle espresse al punto 6. In ogni caso, il ricorrente propone una diversa qualificazione della posizione giuridica nella quale si trovava la signora R. con riguardo all'immobile, indicata non già quale semplice detentrica senza titolo ed erede della usufruttuaria, ma quale soggetto in possesso del bene per essere già stata nuda proprietaria. Al riguardo il ricorrente non indica i criteri ermeneutici legali violati dal giudice distrettuale nella ricognizione della fattispecie.

7.6 Infine, l'ultimo motivo di ricorso appare inammissibile per carenza di interesse, come del resto implicitamente rilevato dalla Corte di appello. A fronte della totale soccombenza, il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese con riguardo a tutti gli elementi della vicenda giudiziaria, anche quelli relativi al giudizio penale. Di qui la carenza di interesse alla impugnazione in mancanza di soccombenza. Le argomentazioni espone intendono non già dedurre una violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ma prospettare un ulteriore elemento di vizio motivazionale con riguardo alle risultanze del giudizio penale. Si tratta però di una valutazione della parte, posto che ben può il giudice tener conto, ai soli fini della regolazione delle spese, anche di vicende che non possono rifluire anche sul decisum nel merito.

8. Anche in questa sede si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014